REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1873/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], in particolare l'articolo 56 *bis*, secondo comma, dello statuto,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato dello statuto,

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 [2] al fine di adattarlo alle mutevoli esigenze di servizio continuo o a turni all'interno delle istituzioni europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 è così modificato:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«Il funzionario

— retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o

— retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e che presta servizio presso un centro di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), un servizio di sicurezza o un altro servizio che svolge funzioni di sicurezza, un centralino telefonico/servizio di informazione, un servizio di accoglienza, un servizio che fornisce sostegno a operazioni di Politica estera e di sicurezza comune (PESC)/Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) o a dispositivi di coordinamento in caso di emergenza e di crisi o è addetto al funzionamento o alla sorveglianza degli impianti tecnici,

che partecipa ad un servizio continuo o a turni a norma dell'articolo 56 *bis* dello statuto dei funzionari, ha diritto ad una indennità di:»;

2) all'articolo 1, paragrafo 2, l'ultima frase è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA

---

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).
[2] GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 26).